

COVID-19 e disposizioni fiscali, ipotesi di intervento



Stefano Grilli, socio di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Nell'emergenza economica dettata dal Corona Virus il legislatore italiano dopo un primo timido provvedimento emergenziale con il decreto n. 18/2020 sta elaborando in queste ore un nuovo decreto contenente altre disposizioni fiscali la cui finalità prevalente è quella di alleviare la pressione finanziaria sulle imprese.

Fino ad ora si è trattato di norme contingenti e procedurali, sostanzialmente focalizzate sul rinvio di pagamenti ed adempimenti tributari e contributivi. Con il presente articolo si desidera proporre due ipotesi di intervento, una contingente e l'altra strutturale, volte ad accelerare la ripresa delle imprese italiane.

La prima ipotesi prevede la possibilità per le imprese di portare in deduzione dal reddito relativo al periodo di imposta 2019 la perdita stimata per il 2020 (cd. carry back delle perdite fiscali).

Ovviamente questo principio dovrebbe essere temperato con disposizioni volte ad evitare una sovrastima della perdita relativa all'esercizio in corso in modo sostanzialmente simile a quello attualmente previsto per il pagamento degli acconti relativi all'esercizio in corso.

La finalità di questa disposizione (peraltro applicata nell'ambito del CARES Act approvato a fine marzo dal parlamento statunitense e suggerita dall'OCSE nella pubblicazione del 20 marzo in relazione alle misure

fiscali da attuare per far fronte all'emergenza Covid) è quella di evitare che le imprese si trovino a pagare imposte relative ad un utile che sarà consumato dalla crisi nella quale ci troviamo.

Diversamente dai provvedimenti attualmente approvati, questa disposizione non posticiperebbe il pagamento delle imposte ma le ridurrebbe anticipando l'impatto negativo del 2020, con un ulteriore effetto premiale sui conti economici e sui patrimoni netti delle società.

La seconda misura, invece, ha un orizzonte strutturale e muove dalla constatazione che l'impresa è il principale strumento di produzione di ricchezza con la conseguenza che il sistema fiscale deve essere orientato a favorire in essa l'impiego e l'utilizzo delle risorse finanziarie.

Naturale conseguenza di tale impostazione è che il prelievo impositivo dovrebbe essere sostanzialmente differito fino al momento in cui il reddito creato è direttamente o indirettamente distolto dall'attività di impresa e destinato al consumo personale o comunque a finalità estranee al suo esercizio. La proposta ricalca quella descritta nel Libro Bianco sul fisco proposto da Assolombarda nel 2018 e prevede l'introduzione di un sistema di imposizione del reddito d'impresa basato su due presupposti impositivi differenti con due aliquote diverse.

Una prima e ridotta imposizione avverrebbe al momento della produzione del reddito; una seconda imposizione si verificherebbe sempre in capo all'impresa al momento della distrazione del reddito dalla sua attività.

Nella prospettiva economica, questa proposta presenta il vantaggio di favorire la crescita in quanto incentivo a reinvestire la ricchezza all'interno del gruppo economico che l'ha creata con un ritorno positivo in termini di ulteriore creazione di ricchezza; essa migliorerebbe pertanto la competitività del sistema-Italia, perché determinerebbe un sostegno significativo alle iniziative di investimento, favorendo l'autofinanziamento dell'impresa in forma strutturale e non contingente delle provvidenze previste dal sistema attuale, temporanee e spesso assai complicate da ottenere.

Essa favorisce altresì la competitività del nostro Paese perché riduce l'imposizione sul reddito reinvestito in attività produttive. Inoltre, la proposta presenta un indubbio effetto positivo in termini di neutralità fiscale tra la remunerazione del capitale di rischio rispetto a quella relativa al capitale di debito. Infine, questa proposta ha il pregio di semplificare il sistema attuale comportando l'eliminazione di numerose agevolazioni settoriali di difficile giustificazione economica con la conseguenza di liberare risorse finanziarie per lo Stato ed economiche per le imprese che non debbono più cimentarsi nella correlata burocrazia e obblighi di compliance.

Esisterebbe una (sola) grande agevolazione, rappresentata dalla ridotta imposizione sul reddito generato e non distolto dall'attività di impresa.

Nella prospettiva giuridica, tale proposta non pare violare il principio di uguaglianza tributaria, apprezzato sotto il profilo dell'equità orizzontale, in forza del quale soggetti con redditi di uguale ammontare devono scontare uguali imposte. Invero, la ridotta imposizione del reddito reinvestito incentiva la capitalizzazione delle imprese e si coniuga perfettamente con il principio di capacità contributiva associato a quello di

progressività, inteso, il primo, come principio di ripartizione dei carichi pubblici (oltre che come limite sostanziale all'imposizione) e, il secondo, come strumento di uguaglianza sostanziale nella tassazione.

Un sistema impositivo come quello ipotizzato, inoltre, riduce l'asimmetria dell'imposizione per competenza che comporta l'onere del finanziamento del pagamento delle imposte, rispetto alla tassazione per cassa che di regola si applica agli altri redditi.

L'incentivo alla patrimonializzazione delle imprese può ben giustificare deroghe al principio di equità orizzontale in relazione alla ridotta imposizione sui redditi di impresa limitata alla fase di generazione del reddito. Si tratta infatti di un obiettivo legittimo, alla luce del fatto che le imprese italiane sono più esposte finanziariamente rispetto a quelle di altri Stati nostri competitori, e perseguito dal legislatore a più riprese negli ultimi anni con una serie di norme che si sono succedute nel tempo a partire dalle cd Leggi Tremonti, passando per la Dual Income Tax e fino all'attuale ACE.

Infine, la capacità contributiva manifestata dal possesso di un reddito è anche capacità – di quel reddito – di soddisfare i bisogni di chi lo possiede: in uno, di essere destinato al consumo. La capacità contributiva va quindi valutata non solo dal lato della produzione del reddito, ma anche dal punto di vista del suo utilizzo. E non vi è dubbio che, nella valutazione di meritevolezza, si debba riconoscere la capacità dell'investimento produttivo di generare esternalità positive per tutta la società in termini di occupazione, prestazioni sociali, flussi reddituali che circolano nella collettività. Ciò giustifica quindi la ridotta imposizione del reddito al momento della sua generazione e fintanto che è impiegato nell'attività di impresa